

TITOLO I PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1. Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 Istituzione della tariffa.....	3
Art. 3 Norme di rinvio.....	3
Art. 4 Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.....	4
Art. 5 Decorrenza e termine di applicazione della tariffa.....	4
TITOLO II LA TARIFFA.....	5
Capo I – Determinazione della tariffa	5
Art. 6 Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	5
Art. 7 Piano finanziario	5
Art. 8 Tariffa di riferimento.....	5
Art. 9 Tariffa comunale.....	5
Art. 10 Suddivisione dei costi.....	6
Art. 11 Articolazione della tariffa per fasce di utenza.....	7
Art. 12 Calcolo della tariffa per singole utenze domestiche.....	9
Art. 13 Calcolo della tariffa per utenze non domestiche.....	10
Capo II – I soggetti.....	13
Art. 14 Soggetti obbligati.....	13
Art. 15 Principio di solidarietà.....	13
Art. 16 Soggetti passivi per ipotesi speciali.....	13
Art. 17 Determinazione del numero degli occupanti.....	14
Art. 18 Obblighi generali dei titolari di diritti reali su beni immobili.....	14
Capo III – Presupposti oggettivi.....	14
Art. 19 Presupposti oggettivi per l'applicazione della tariffa.....	14
Art. 20 Definizione locali ed aree assoggettabili.....	15
Art. 21 Locali ed aree non computabili.....	15
Art. 22 Esclusioni ed esenzioni.....	16
Art. 23 Modalità per la determinazione della superficie.....	17
Art. 24 Tariffa giornaliera.....	17
Art. 25 Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari.....	18
Art. 26 Procedure di accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti.....	18
Art. 27 La determinazione della tariffa dell'ammontare del pagamento.....	19
Capo IV – Agevolazioni, riduzioni e maggiorazioni.....	19
Art. 28 Agevolazioni per la raccolta differenziata.....	19
Art. 29 Criteri di applicazione delle riduzioni e dei coefficienti di riduzione.....	20
Art. 30 Riduzione per l'avviamento a recupero.....	20
Art. 31 Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio.....	21
Art. 32 Contributi in caso di disagio sociale.....	22
Art. 33 Comunicazione di inizio/variazione di occupazione e conduzione locali o superfici.....	22

Art. 34 Comunicazione di cessazione.....	23
Art. 35 Disposizioni generali.....	24

TITOLO III VERIFICHE, RISCOSSIONE E SANZIONI.....25

Capo I – Le verifiche.....25

Art. 36 Le verifiche d'ufficio.....	25
Art. 37 Convenzioni per la individuazione delle utenze.....	26

Capo II – Riscossione.....26

Art. 38 Titolarità della riscossione	26
Art. 39 Rimborsi e sgravi.....	26
Art. 40 Recupero oneroso.....	27

Capo III – Le sanzioni.....27

Art. 41 Sanzione per omessa dichiarazione o presentazione di variazione.....	27
Art. 42 Sanzioni per ritardato od omesso versamento.....	27
Art. 43 Sanzioni per ogni diversa violazione.....	28
Art. 44 Criteri di applicazione del regime sanzionatorio.....	28
Art. 45 Prescrizione.....	28

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....29

Art. 46 Disposizioni particolari in sede di prima applicazione.....	29
Art. 47 Entrata in vigore.....	29

TITOLO I

Principi generali

Art.1. Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani in conformità dell'art.49 del D.L.vo 05.02.1997 n.22 e relativi atti normativi di applicazione. Il presente regolamento determina le classificazioni delle categorie, dei locali e delle aree in base alla loro capacità di produzione dei rifiuti urbani.

Il *soggetto gestore* della tariffa può essere o il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti oppure direttamente il Comune.

Art.2. Istituzione della tariffa

Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento, accertamento, riscossione ecc.) è istituita la tariffa, la quale sostituisce, a far tempo dalla data della sua applicazione, la TARSU di cui al D.L.vo 15.11.1993 n.507. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

La copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, stante il principio di gradualità stabilito dall'art. 49 comma 10 D.lgs 22/97 dovrà avvenire nei termini stabiliti dalla legge.

Art.3. Norme di rinvio

Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.

Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art.3 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i.

Art.4. Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Ai sensi dell'art.49, comma 17, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e s.m.i. il tributo ambientale di spettanza della Amministrazione Provinciale, di cui all'art.19 del D.Lgs 30.12.1992 n.504 e s.m.i. si applica sulla tariffa così come determinata dal presente Regolamento.

Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.

Art.5. Decorrenza e termine di applicazione della tariffa

La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione del contribuente; essa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio dell'utenza.

Del pari la cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della medesima a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della comunicazione di cessazione oppure, ove la stessa sia stata omessa, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione della conduzione o detenzione dei locali e delle aree scoperte servite.

Tutte le variazioni oggettive (di superficie, di destinazione di uso dei locali, di classificazione dell'attività economica...) nonché le variazioni soggettive per agevolazioni per le utenze domestiche devono essere dichiarate entro il termine di giorni 30 dal loro verificarsi.

La tariffa verrà adeguata come segue:

- a. a decorrere dal mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata, se la comunicazione di variazione viene data entro i termini previsti dall'art. 33
- b. a decorrere dal mese successivo a quello in cui la variazione viene comunicata se i termini di cui all'art. 33 non sono rispettati e la variazione comporta riduzione di tariffa;
- c. a decorrere dal mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata se i termini di cui all'art. 33 non sono rispettati, se la variazione comporta aumento di tariffa.

L'obbligo di presentazione della denuncia non ricorre per le variazioni soggettive riguardanti la composizione del nucleo familiare in quanto i cambiamenti vengono comunicati dall'anagrafe stessa con valenza, ai fini della tariffa, dal successivo periodo di fatturazione.

TITOLO II **La tariffa**

Capo I - Determinazione della tariffa

Art.6. Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Le modalità, i criteri qualitativi e quantitativi nonché le procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono disciplinati con apposito atto a valenza regolamentare conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art.7. Piano finanziario

Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs. n° 22 del 1997, alla deliberazione di approvazione delle tariffe viene allegato il piano finanziario. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal DPR 27 aprile 1999 n° 158.

Art.8. Tariffa di riferimento

Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del metodo normalizzato approvato con DPR n° 158 del 27.04.1999, il Consiglio Comunale approva l'applicazione del metodo e dei criteri generali relativi alla tariffa nonché la misura dei coefficienti variabili di cui ai successivi artt. 12 e 13 utilizzando le componenti di cui al punto 2 dell'allegato 1 al DPR n°158 del 27.04.1999.

Approvati i criteri generali e le misura dei coefficienti, le tariffe vengono approvate dalla Giunta Comunale, anche a seguito di eventuali aumenti nei costi o di variazioni nelle superfici imponibili.

Art.9. Tariffa comunale

La tariffa è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Essa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento, costi dell'accertamento e della riscossione) e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione.

I costi considerati nella parte fissa sono:

- **CSL** (spazzamento e lavaggio strade)
- **CARC** (costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso)
- **CGG** (costi generali di gestione)
- **CCD** (costi comuni diversi)
- **AC** (altri costi)
- **CK** (costi d'uso del capitale)

I costi considerati nella parte variabile sono:

- **CRT** (costi raccolta e trasporto RSU)
- **CTS** (costi di trattamento e smaltimento RSU)
- **CRD** (costi raccolta differenziata per materiale)
- **CTR** (costi trattamento e riciclo)

La tariffa è determinata per anno solare entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.

La tariffa viene calcolata automaticamente come risultato matematico derivante dall'applicazione della formula tipo; le sole variabili che influenzano il calcolo sono pertanto:

- ✓ i costi;
- ✓ i coefficienti KB, KC, KD da applicare nella misura minima media o massima prevista nel citato decreto;
- ✓ l'eventuale riduzione da accordare alle utenze civili come previsto all'art.49 comma 10 del DPR 22/97;

La tariffa con apposita deliberazione della Giunta Comunale può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso.

Al fine di garantire comunque l'integrale copertura del costo ai sensi di legge, la tariffa può altresì essere variata nel corso dell'esercizio finanziario qualora differenze nelle superfici imponibili rilevate al momento dell'elaborazione della fatturazione applicate alle tariffe in vigore non consentano il totale recupero dei costi o generino un eccesso di entrata.

Gli eventuali maggiori o minori costi tra quelli assunti a base per il calcolo della tariffa (n-1) e quelli effettivamente sostenuti nell'anno di competenza (n), verranno regolarizzati nell'esercizio successivo (n+1) in modo da garantire sempre la copertura del costo effettivo del servizio per ogni annualità nel limite del 100%.

Art.10. Suddivisione dei costi

Il comune ripartisce fra le due categorie di cui all'art.11 l'insieme dei costi fissi e variabili, da ricoprire con la tariffa, sulla base della quantità di rifiuti prodotti, garantendo al tempo stesso le agevolazioni per le utenze domestiche di cui all'art. 49 del D.L.vo 22/97

Nelle more della messa a punto di metodi oggettivi di rilevazione delle quantità di rifiuto effettivamente prodotte dalle singole utenze, viene presa a riferimento per la determinazione della quantità complessiva di rifiuto prodotto:

- a) per le utenze non domestiche e per singola tipologia di attività, la presunta produzione annua per mq., ottenuta utilizzando i coefficienti scelti tra gli intervalli indicati nella tabella 4a del regolamento 158/99.
- b) per le utenze domestiche, la produzione di rifiuto ricavata quale differenza tra la produzione totale annua di rifiuti e la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche, come calcolata alla lettera a).

Rimane nelle facoltà del Comune di adottare motivati criteri correttivi nel riparto dei costi tra le due categorie di cui sopra.

Art.11. Articolazione della tariffa per fasce di utenza

La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

Nelle utenze domestiche rientrano le civili abitazioni.

Nelle utenze non domestiche rientrano tutte le utenze diverse dalle civili abitazioni, in particolare: le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, le produttive in genere.

All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti, sulla scorta dei criteri e dei coefficienti di produzione degli stessi desunti su campioni locali ovvero, in mancanza, sulla scorta di quanto previsto nel DPR 27.04.1999 n.158.

Per l'attribuzione delle categorie di attività si fa riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, alle licenze, autorizzazioni, concessioni, ovvero certificati camerali esistenti.

Nel caso di esercizio di più attività, svolte negli stessi locali ed aree per le quali non è possibile distinguere la misura della superficie destinata a ciascuna di esse, si fa riferimento all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, anche in presenza di superfici aventi diversa destinazione d'uso o ubicate in luoghi diversi.

Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia esercitata promiscuamente un'attività economica e non possa essere distinta correttamente la superficie da essa occupata, si richiede una stima della suddetta superficie che verrà tassata in base alle tariffe previste per le specifiche attività.

Categorie utenze domestiche in funzione del numero componenti

00/1	UTENZE DOMESTICHE CON 1 COMPONENTE
00/2	UTENZE DOMESTICHE CON 2 COMPONENTI
00/3	UTENZE DOMESTICHE CON 3 COMPONENTI
00/4	UTENZE DOMESTICHE CON 4 COMPONENTI
00/5	UTENZE DOMESTICHE CON 5 COMPONENTI
00/6	UTENZE DOMESTICHE CON 6 E PIU' COMPONENTI
001	UTENZE DOMESTICHE SOLO FISSA (GARAGE – CANTINE)

Categorie locali e aree scoperte utenze non domestiche

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta e/o con vendita all'ingrosso
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, gioiellerie e orologerie
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari e misti
30	Discoteche, night club

I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Ai fini dell'inserimento nella categoria 18 viene assunto quale parametro di riferimento oltre che il tipo di attività anche le dimensioni dell'esercizio che non devono essere superiori a 150 mq.. Qualora venga superato il detto limite le predette attività vengono classificate nella categoria 20.

Art.12. Calcolo della tariffa per singole utenze domestiche

La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e una variabile.

Per la determinazione della quota fissa si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza ponderata sulla base dei coefficienti Ka di adattamento relativi al nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto.

In formula:

$$\text{Quota Fissa Tariffa Utenze Domestiche} = \text{QuF} * \text{S} * \text{Ka(n)}$$

dove la quota unitaria viene determinata dal rapporto tra tutti i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime corrette con i coefficienti di adattamento Ka.

Tabella 1- Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT

Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

Nelle more di introduzione di sistemi di misurazione si applica nel comune di Ceva il sistema presuntivo sulla base dei coefficienti Kb contenuti nella tabella di cui al DPR 27 aprile 1999 n.158.

Si ottiene come prodotto della quota unitaria per i coefficienti di adattamento (Kb) per il costo unitario Cu

In formula:

$$\text{Quota Variabile Utenze Domestiche} = \text{QuV} * \text{Kb(n)} * \text{Cu}$$

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	Minimo	Massimo	Medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Le unità immobiliari, tenute a disposizione dai contribuenti residenti nel Comune, in aggiunta all'abitazione di residenza, sono incise dalla tariffa per la sola quota fissa.

Art.13. Calcolo della tariffa per utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche (attività commerciali, professionali, produttive in genere, di servizio) la parte fissa è attribuita con le modalità di cui all'art.6 del DPR 27.04.1999 n.158., applicando il coefficiente potenziale di produzione "Kc nord".

In formula:

$$\text{Quota Fissa Tariffe Utenze Non Domestiche} = Q_{apf} * S * K_c$$

ove la quota unitaria viene determinata dal rapporto tra i Costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale delle utenze medesime corretti con il coefficiente di produzione Kc.

Tabella 3 - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione					
		NORD		CENTRO		SUD	
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,43	0,61	0,45	0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,39	0,46	0,33	0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,43	0,52	0,36	0,44
4	Campeggi, distributori carburanti e impianti sportivi	0,76	0,88	0,74	0,81	0,63	0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,45	0,67	0,35	0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,33	0,56	0,34	0,57
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,08	1,59	1,01	1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,85	1,19	0,85	1,08
9	Case di cura e riposo	1	1,25	0,89	1,47	0,90	1,09
10	Ospedali	1,07	1,29	0,82	1,70	0,86	1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	0,97	1,47	0,90	1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,51	0,86	0,48	0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,41	0,92	1,22	0,85	1,13

COMUNE DI CEVA – REGOLAMENTO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE T.I.A.

Approvato con delibera c.c. n. 6 del 24/02/2006 e modificato con delibera n. 19 del 05/04/2007

14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	0,96	1,44	1,01	1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,72	0,86	0,56	0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,08	1,59	1,19	1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,09	1,48	0,98	1,12	1,19	1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,74	0,99	0,77	1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	0,87	1,26	0,91	1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,32	0,89	0,33	0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,43	0,88	0,45	0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	3,25	9,84	3,40	10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	2,67	4,33	2,55	6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	2,45	7,04	2,56	7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	1,49	2,34	1,56	2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,49	2,34	1,56	2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	4,23	10,76	4,42	11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,47	1,98	1,65	2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	3,48	6,58	3,35	8,24
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	0,74	1,83	0,77	1,91

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

Per la parte variabile della tariffa si procede sulla scorta della quantità effettiva dei rifiuti conferiti dalle singole utenze. Nelle more della definizione di idonei strumenti di misurazione, si procede in via presuntiva con riferimento alle tabelle contenute nel DPR 27.04.1999 n.158 relativamente ai coefficienti "Kd nord".

La quota variabile della tariffe per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd)

Tabella 4a - Intervalli di produzione Kg/m2 per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kd Coefficiente di produzione kg./ mq. all'anno					
		NORD		CENTRO		SUD	
		Min.	Max.	Min.	Max	Min.	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,98	5,65	4	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	3,60	4,25	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4	4,80	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti e impianti sportivi	6,25	7,21	6,78	7,45	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari						
5	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,02	5,12	3,03	5,04
6	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,95	14,67	8,92	12,45
7	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,80	10,98	7,50	9,50
8	Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,21	13,55	7,90	9,62
9	Ospedali	8,81	10,55	7,55	15,67	7,55	12,60
10	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	8,90	13,55	7,90	10,30
11	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	4,68	7,89	4,20	6,93

COMUNE DI CEVA – REGOLAMENTO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE T.I.A.

Approvato con delibera c.c. n. 6 del 24/02/2006 e modificato con delibera n. 19 del 05/04/2007

12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,45	11,26	7,50	9,90
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	8,85	13,21	8,88	13,22
14	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	6,66	7,90	4,90	8
15	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	9,90	14,63	10,45	14,69
16	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	8,95	12,12	9	10,32	10,45	13,21
17	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,80	9,10	6,80	9,11
18	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,02	11,58	8,02	12,10
19	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	2,93	8,20	2,90	8,25
20	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4	8,10	4	8,11
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	29,93	90,55	29,93	90,50
22	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	24,60	39,80	22,40	55,70
23	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	22,55	64,77	22,50	64,76
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	13,72	21,55	13,70	21,50
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	13,70	21,50	13,77	21,55
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	38,90	98,96	38,93	98,90
27	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	13,51	18,20	14,53	23,98
28	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	56,78	32	60,50	29,50	72,55
29	Discoteche, night club	8,56	15,68	6,80	16,83	6,80	16,80

Capo II - I soggetti

Art.14. Soggetti obbligati

La tariffa è dovuta da coloro che conducono, occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale ovvero obbligatorio, locali ovvero aree scoperte anche se costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, ad uso privato e a qualsiasi uso adibiti, esistenti su territorio comunale.

Il possesso, nel senso di cui al comma precedente, degli immobili potenzialmente agibili costituisce presupposto per il pagamento della tariffa, a nulla rilevando eventuali volontarie condizioni di non utilizzo (ad esempio case sfitte, utilizzate saltuariamente, ecc.), ad eccezione delle condizioni di esclusione dalla parte variabile della tariffa dettagliate all'articolo 22.

Per le utenze domestiche si considera obbligato colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione.

Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante richiedente del servizio, il titolare dell'impresa, associazione, studio e società.

Nei casi di disponibilità di locali ed aree assoggettabili alle tariffe con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene immobile.

Art.15. Principio di solidarietà

L'obbligazione tariffaria sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra i conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

Art.16. Soggetti passivi per ipotesi speciali

- *Parti comuni di abitazioni condominiali:*
per le parti comuni di condominio individuate dall'art.1117 C.C. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa.
Incombe peraltro nei confronti degli amministratori del condominio - ove richiesti dal soggetto gestore – l'obbligo di presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.
- *Multiproprietà:*
Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni.
- *Centri Commerciali:*

per le parti a comune dei centri commerciali. Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

- *Locali ad uso abitativo locati (ammobiliati e non) e/o concessi per periodi inferiori all'anno:*

Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene immobile.

Art.17. Determinazione del numero degli occupanti

Il numero degli occupanti sul quale parametrare la tariffa del singolo utente relativamente alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia ovvero dal foglio di convivenza. Non rientrano nel conteggio degli occupanti, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria:

- soggetti domiciliati presso case circondariali
- soggetti domiciliati presso R.S.A., R.A.F., case di cura e riposo,
- soggetti domiciliati presso comunità,

che pur residenti nel comune, di fatto per particolare tipologia di attività svolta o di condizione personale risultano assenti per periodi superiori all'anno.

Le abitazioni per le quali non risulta un nucleo anagraficamente residente vengono associate ad un numero di componenti pari a due.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. In tal caso il pagamento della tariffa è dovuto da tutti gli occupanti con vincolo di solidarietà.

Art.18. Obblighi generali dei titolari di diritti reali su beni immobili

I proprietari di beni immobili ovvero coloro che sono titolari di diritti reali sui medesimi in caso di cessione dei medesimi o di costituzione dei diritti reali sugli stessi ovvero di rapporti di locazione, affitto o comodato, sono tenuti a darne comunicazione al gestore del servizio entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Capo III Presupposti oggettivi

Art.19. Presupposti oggettivi per l'applicazione della tariffa

La tariffa è dovuta dai soggetti indicati al precedente art. 15 per i locali o le aree coperte e scoperte ad uso privato e a qualsiasi uso adibite esistenti sul territorio

comunale, compresi campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, dehors, chioschi, banchi di vendita, aree condominiali gestite in esclusiva, tettoie e capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, a condizione che:

- esse siano utilizzate per utenza anche collettiva o comunitaria
- si svolga un'attività e che essa sia di per sé idonea alla produzione di rifiuti.

Sono soggette alla tariffa le abitazioni comprese quelle coloniche ed i fabbricati in genere quando nella zona in cui è attivato il servizio di raccolta, è situata la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

A tal fine l'arredo o l'attivazione delle utenze elettriche o idriche sono condizioni sufficienti a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.

Anche in mancanza del presupposto di cui ai commi precedenti, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica, ai fini dell'applicazione della tariffa, si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Art.20. Definizione locali ed aree assoggettabili

Si considerano locali, agli effetti dell'applicazione della presente tariffa, *tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione o l'uso.*

Si considerano aree, agli effetti dell'applicazione della presente tariffa:

- a) le aree che non costituiscono pertinenza o accessorio, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia, di locali assoggettati alla tariffa;
- b) le aree su cui si svolga un'attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani;

Art.21. Locali ed aree non computabili

Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree nei quali non possono prodursi rifiuti o per loro natura, struttura, caratteristiche dimensionali che non consentono la loro utilizzabilità sia abitativa che per altra destinazione ovvero perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno come ad esempio le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos ecc.

Sono altresì esclusi i locali e le aree in cui si svolgono lavorazioni o attività che producono esclusivamente RIFIUTI SPECIALI O NON ASSIMILATI O PERICOLOSI al cui smaltimento provvede direttamente il produttore.

Per le attività agricole, si considerano esclusi i locali strumentali all'attività stessa, quali a titolo esemplificativo, di ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, fienili, essiccatoi, ecc, unitamente alle relative pertinenze ad eccezione dei locali ed aree

destinate ad abitazione o ad altro uso abitativo i cui rifiuti restano classificati come urbani.

Art.22. Esclusioni ed esenzioni

Non sono soggetti alla tariffa:

- a) gli edifici destinati ed aperti al culto, compresi i locali destinati ad oratorio, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione o ad altri usi quale l'abitazione parrocchiale. (A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, seminari, conventi, monasteri, locali in cui si esercita la catechesi e/o l'educazione religiosa dei fedeli, ovvero i locali con equivalenti denominazioni secondo i culti di volta in volta interessati). Tale esclusione opera solo nel caso in cui tali locali non vengano adibiti anche ad usi diversi;
- b) le associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, ricreativa, sportiva e le associazioni d'arma esclusivamente per i locali ove non si eserciti alcuna attività a rilevanza commerciale anche non esclusiva o prevalente;
- c) la parte degli impianti sportivi (campi sportivi, palestre, ecc.) riservata, di norma, ai soli praticanti, totalmente per le aree scoperte e limitatamente alla parte variabile della tariffa per i locali; sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelle adibite a spogliatoi, servizi, gradinate, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ...;
- d) i locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del Cod. Civile fatta eccezione per i locali di portineria e alloggio del portiere;
- e) le abitazioni sprovviste di utenze di erogazione di servizi, da documentare a carico del soggetto obbligato, limitatamente alla parte variabile della tariffa;
- f) le aree scoperte adibite o no a verde costituenti accessorio o pertinenze di locali assoggettabili a tariffa nonché parcheggi privati, orti, aree cortilizie, viali, aree utili agli accessi sulla pubblica via e al movimento veicolare interno;
- g) i sottotetti grezzi (sprovvisti di riscaldamento, pavimenti ecc.), non collegati direttamente all'alloggio oppure collegati solo con botola e scala retrattile e utilizzati solamente come accesso al tetto;
- h) le aree aperte adibite a parcheggio dipendenti o visitatori/clienti delle attività produttive;
- i) i locali gestiti direttamente dal Comune di Ceva;
- j) balconi, terrazzi, porticati, legnaie e vani scala.

Art.23. Modalità per la determinazione della superficie

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte.

La superficie complessiva è arrotondata per difetto o per eccesso al mq se la frazione è superiore o inferiore/uguale al mezzo mq.

Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di imposizione.

L'area scoperta di servizio dell'attività di distribuzione dei carburanti viene calcolata considerando la superficie di mq. 30 per ogni colonnina di distribuzione di benzina o GPL e di mq. 60 per ogni colonnina di distribuzione di gasolio e di mq. 10 per ogni colonnina di controllo pressione gomme. Nel caso in cui nella stessa colonnina siano presenti erogatori di benzina ed erogatori di gasolio per autocarri si considera la superficie di mq. 60. Se la superficie così determinata è inferiore a quella risultante dalla proiezione al suolo della pensilina, l'area scoperta viene calcolata con riferimento a quest'ultima. In ogni caso la superficie oggetto di tariffa non può essere superiore a quella reale complessiva.

Le aree scoperte destinate a dehor vengono calcolate considerando esclusivamente la superficie effettivamente a ciò adibita; convenzionalmente la durata dell'occupazione è stabilita in 150 giorni l'anno.

Per le seguenti categorie:

- ✓ Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- ✓ Mense, birrerie, amburgherie
- ✓ Bar, caffè, pasticceria
- ✓ Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

le superfici complessive sono computate in ragione del 70%.

Art.24. Tariffa giornaliera

Tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione amministrativa, locali od aree siano esse pubbliche o di uso pubblico o gravate di servizi pubblici o di fatto utilizzate per usi collettivi, sono soggette al pagamento di una tariffa giornaliera, calcolata quale frazione della corrispondente tariffa annua incrementata del 50% e commisurata ai mq di superficie effettivamente utilizzata e per ogni giorno di occupazione con un minimo di 1 €.

La tariffa giornaliera, essendo determinata generalmente su una superficie che viene soggetta all'occupazione di suolo pubblico, può essere riscossa dal soggetto incaricato della riscossione della COSAP/TOSAP.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

In occasione di eventi sportivi particolari, altre manifestazioni socio-culturali, giostre, fiere, ecc... risultando la quantità di rifiuti prodotta variabile in ragione del numero di partecipanti, l'ammontare della tariffa complessivamente dovuta è calcolata forfettariamente nella misura e con i criteri fissati dalla Giunta Comunale.

Restano comunque escluse dal pagamento della Tariffa i comitati organizzatori delle Feste patronali e rionali.

Art.25. Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari

Le utenze non domestiche stagionali inferiori a 183 giorni, da comprovare dal conduttore in sede di dichiarazione con autocertificazione resa ai sensi delle vigenti normative, hanno la tariffa calcolata con una riduzione del 50% sulla parte variabile. In caso contrario la tariffa è calcolata per intero.

Ove risultino locali ed aree adibiti ad usi diversi, verrà applicata la tariffa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita l'attività prevalente.

Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, scontano la tassa in base alle tariffe previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate.

Le caserme ed i locali relativi alla presenza sul territorio di forze armate e/o dell'ordine sono assoggettati a tariffa prevista per la categoria 1 con la riduzione del 50% della quota variabile.

Sono inoltre assoggettati alla relativa tariffa con la riduzione del 50% della parte variabile le seguenti categorie di locali ed aree:

- Scuole pubbliche;
- Ospedali

Art.26. Procedure di accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti.

L'iscrizione nei ruoli della TARSU delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assoggettamento a tariffa, nonché per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, con i conseguenti effetti sull'applicazione della tariffa alle superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

1. con procedimento d'ufficio da parte del soggetto gestore, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;

2. su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

- ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);

- specificazione dell'attività svolta;
- articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
- quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
- dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
- superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
- superfici aziendali complessive;

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area esterna, in genere alle scale 1:200 - 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate al gestore, unitamente alla sopra citata documentazione.

Art.27. La determinazione della tariffa dell'ammontare del pagamento

La tariffa per ogni singolo utente è il risultato della applicazione della tariffa per la parte fissa e per la parte variabile a seconda della fascia di utenza con i coefficienti di incremento o decremento derivanti dalla eventuale articolazione territoriale, dalla applicazione e di eventuali agevolazioni e riduzioni a contenuto soggettivo o oggettivo.

Capo IV - Agevolazioni, riduzioni e maggiorazioni

Art.28. Agevolazioni per la raccolta differenziata

Per l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 7 del DPR 27.04.1999 n°158, attuativo del D.Lgs. 05.02.1997 n°22 art. 49 comma 10, nella formulazione dei piani finanziari, vengono individuati gli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di produzione dei rifiuti.

Al raggiungimento di tali obiettivi è legata l'applicazione della percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa per l'anno successivo.

Detta disciplina trova applicazione per gli anni successivi al primo.

Il raggiungimento o meno degli obiettivi di cui sopra, e quindi l'applicazione di una percentuale di riduzione o di aumento della tariffa, sono deliberati a consuntivo dalla

Giunta Comunale in occasione della approvazione delle tariffe per il nuovo esercizio e quindi applicati al calcolo della nuova tariffa.

Art.29. Criteri di applicazione delle riduzioni e dei coefficienti di riduzione

Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs.22/97 viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del DPR 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento previsionale della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Le riduzioni sulla parte variabile della tariffa sono applicate all'utenza domestica sulla scorta degli obiettivi e dei risultati raggiunti e dei miglioramenti ottenuti nell'esercizio delle raccolte differenziate, singolarmente ovvero per gruppi di utenti ovvero collettivamente.

Detta disciplina trova applicazione per gli anni successivi al primo.

Il raggiungimento o meno degli obiettivi di cui sopra, e quindi l'applicazione di una percentuale di abbattimento della tariffa, sono deliberati a consuntivo dalla Giunta Comunale in occasione della approvazione delle tariffe per il nuovo esercizio e quindi applicati al calcolo della nuova tariffa.

Tale disciplina generale potrà essere integrata e/o sostituita da quote di abbattimento dirette della parte variabile della tariffa domestica, stabilite dalla Giunta Comunale, in presenza di soluzioni organizzative e tecnologiche che consentano un apprezzamento della minor quantità di rifiuti indifferenziati prodotti da utenze singole e da gruppi di utenze

Per le utenze domestiche che provvedono direttamente allo smaltimento della frazione organica in conformità alle modalità previste dal Regolamento Comunale per lo smaltimento dei rifiuti è applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa la cui percentuale e le relative modalità di riconoscimento verranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

Per ottenere tale riduzione gli utenti devono presentare apposita istanza al comune nella quale attestino:

- che verrà praticato il compostaggio in modo continuativo nell'anno di riferimento;
- di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del Comune al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere

In caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

Art.30. Riduzione per l'avviamento a recupero

Il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto a una riduzione della tariffa per la quota variabile.

La percentuale di riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero in funzione del rapporto rifiuti avviati al recupero/rifiuti prodotti e comunque non può superare il 50% della quota variabile della tariffa.

La determinazione delle riduzioni spettanti viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa.

La determinazione di tali percentuali verrà approvata dalla Giunta Comunale sulla base della documentazione prodotta dagli utenti interessati e previa valutazione tecnica effettuata da parte degli uffici competenti in materia di rifiuti.

Art.31. Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio

La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è effettuato.

Per le utenze ubicate esternamente al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è effettuato permane l'obbligo del conferimento nei contenitori posizionati nel territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione. In tal caso la tariffa è ridotta del 50% per la parte variabile.

Nel caso che il servizio abbia a subire una interruzione temporanea per causa non dipendente dall'utenza sia per causa organizzativa ovvero di forza maggiore che per cause di sciopero o di agitazione e la interruzione abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi, comporta a favore degli utenti una riduzione della parte variabile della tariffa, per 1/12 su base annua.

Nel caso di interruzione per periodi continuativi inferiori a 30 giorni nessuna riduzione compete all'utenza.

Per le utenze, ubicate all'interno della perimetrazione del servizio, che distano dal primo punto di raccolta oltre 500 metri, la tariffa è ridotta del 40% in relazione alla parte variabile.

Art.32. Contributi in caso di disagio sociale

Il Comune può accordare ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico, un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, fatti salvi gli interventi effettuati dall'Ente gestore del servizio socio-assistenziali.

Possono richiedere tale sussidio i nullatenenti, le persone in stato di accertata indigenza, le persone in possesso di redditi di pensione sociale o di pensione minima erogate dall'INPS.

Il sussidio è concesso su domanda dell'interessato ed è disposto, previa acquisizione della relazione dei servizi sociali che verifichi l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, con deliberazione della Giunta Comunale.

Ai fini di cui al presente articolo viene annualmente istituito in bilancio un apposito fondo, quando i servizi sociali siano direttamente gestiti dal Comune.

Art.33. Comunicazione di inizio/variazione di occupazione e conduzione locali o superfici

I soggetti tenuti al pagamento della tariffa dovranno presentare la relativa comunicazione, entro 30 gg. dall'inizio della conduzione o dalla variazione, al gestore del servizio su apposito modulo da questi posto a disposizione. Il modulo, debitamente sottoscritto dall'interessato o da uno degli interessati o, nel caso di persone giuridiche, dal legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:

Per le utenze domestiche:

1. Nome e cognome dell'utente, codice fiscale;
2. Residenza, provenienza.
3. Numero effettivo degli occupanti;
4. Ubicazione, superficie, destinazione dei locali;
5. Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità e indirizzo.
6. Data di inizio dell'occupazione.
7. Estremi catastali.

Per le utenze non domestiche:

1. Indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la rappresenta (rappresentante legale o altro)
2. Denominazione e ragione sociale o istituzionale
3. Ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne
4. Data di inizio dell'occupazione o conduzione
5. Numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte.
6. Partita IVA
7. Iscrizione alla C.C.I.A.A.
8. Gli identificativi (riferimenti catastali) dell'alloggio e degli immobili eventualmente collegati (box, mansarda ecc)

Per le persone giuridiche:

1. Denominazione, oggetto sociale, sede legale

Nel caso di conduzione di una pluralità di locali posti in immobili diversi il soggetto tenuto al pagamento è tenuto a presentare un'unica denuncia.

Le dichiarazioni presentate dall'utente o gli accertamenti disposti d'ufficio dal soggetto gestore, così come i provvedimenti di agevolazioni o riduzioni concesse, hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.

La dichiarazione potrà essere presentata anche da altri soggetti muniti di delega dell'avente causa.

Essa dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo il D. Lgs. 30.06.2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni.

1. E' fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe demografica di comunicare a cadenza mensile ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, ecc. al soggetto gestore. L'ufficio Anagrafe all'atto della domanda di iscrizione o di variazione anagrafica invita i richiedenti a presentarsi presso l'ufficio tributi per la comunicazione relativa alla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La presentazione della ricevuta dell'Ufficio tributi di avvenuta comunicazione costituisce documentazione indispensabile al completamento dell'iscrizione anagrafica.
2. E' fatto obbligo agli uffici Ambiente e Commercio del Comune di comunicare a cadenza mensile i nominativi dei nuovi soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di competenza.
3. E' fatto obbligo all'ufficio di Polizia Municipale di comunicare a cadenza mensile le comunicazioni di cessione fabbricato.
4. E' fatto obbligo all'ufficio tecnico comunale (area urbanistica) di fornire le planimetrie dei fabbricati di nuova costruzione o variazione dalle quali risulti il conteggio delle superfici utili ai fini della tariffa.
5. E' fatta richiesta ai gestori di pubblici servizi (gas, energia elettrica, ecc.) di comunicare a cadenza semestrale gli allacciamenti di utenze, con specifica evidenziazione delle utenze riguardanti le seconde case.

Art.34. Comunicazione di cessazione

Coloro che cessano di occupare o condurre locali od aree soggette a tariffa devono farne denuncia all'ufficio del gestore ai fini della cancellazione.

La comunicazione di cessazione deve contenere:

- *le generalità del contribuente,*
- *la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione,*
- *l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso,*
- *cognome e nome del proprietario;*
- *cognome e nome dell'eventuale subentrante,*
- *data di presentazione,*
- *sottoscrizione.*

Art.35. Disposizioni generali

Dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli che precedono sarà rilasciata ricevuta all'utente.

In caso di spedizione la dichiarazione si considera presentata nel giorno indicato col timbro postale; se inviata tramite fax nel giorno del suo ricevimento.

TITOLO III

Verifiche, riscossione e sanzioni

Capo I – Le verifiche

Art.36. Le verifiche d'ufficio

Ai fini della individuazione dei soggetti obbligati e conseguente composizione della tariffa, è facoltà del soggetto gestore di invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nel territorio comunale a recarsi presso il proprio ufficio per fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tariffa. Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto.

E' facoltà del soggetto gestore di disporre di sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e della esatta superficie dei locali tassabili, previa comunicazione inviata all'utente con un preavviso di 5 giorni. In caso di diniego all'accesso, opposto dall'interessato, sarà facoltà del soggetto gestore promuovere accertamenti d'ufficio, utilizzando dati e notizie provenienti da uffici pubblici.

Ai fini delle verifiche il soggetto gestore del servizio può:

- richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
- richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
- invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni, e chiarimenti;
- utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze dell'ente gestore, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
- accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art.2729 del Codice Civile.

Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione.

La mancata restituzione, in assenza di altre attività da parte dell'utente, ha valore di accettazione.

Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

L'ente soggetto gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art.37. Convenzioni per la individuazione delle utenze

Il soggetto gestore redige annualmente un programma di accertamento della tariffa dei rifiuti solidi urbani da effettuarsi mediante raffronto con l'anagrafe della popolazione con i ruoli degli altri tributi comunali e con altri dati disponibili in suo possesso o acquisibili presso uffici pubblici.

La verifica mediante campione dovrà interessare un numero di soggetti non inferiori al 5% dei contribuenti iscritti a ruolo. Gli accertamenti dovranno verificare:

- a) la corrispondenza delle superfici utilizzate dichiarate;
- b) le attività effettivamente svolte nei locali o nelle aree a mezzo personale proprio o esterno.

In ogni caso è fatto divieto di concordare onorari o corrispettivi calcolati sulla base del maggior gettito conseguente ad accertamento.

Capo II – Riscossione

Art.38. Titolarità della riscossione

L'ente soggetto gestore provvede alla riscossione ordinaria della tariffa nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

Ove non diversamente disposto la riscossione volontaria potrà avvenire o direttamente mediante emissione di bolletta, ovvero tramite ruolo affidato al concessionario delle riscossioni, ovvero mediante affidamento a soggetti di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n° 446: la scelta della forma di riscossione sarà effettuata dalla Giunta Comunale come disciplinato nel Regolamento Comunale delle Entrate Patrimoniali e Tributarie vigente.

L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in non più di quattro rate, qualunque siano le modalità approntate dall'ente soggetto gestore per la riscossione.

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo o rimborso.

L'addebito del servizio potrà essere incluso in una fattura unica comprendente anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'ente soggetto gestore medesimo.

L'ente soggetto gestore, provvede, altresì, al recupero crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge.

Art.39. Rimborsi e sgravi

Qualora risultino versate somme non dovute i contribuenti possono richiedere al soggetto gestore, con istanza motivata, la restituzione dell'indebitato entro il termine di anni 2 dalla data di pagamento, allegando alla richiesta l'originale della ricevuta di versamento.

Il soggetto gestore, dopo averne accertato il diritto, ne dispone il rimborso ovvero adotta il provvedimento di rigetto. In caso di rimborso il pagamento avviene mediante emissione di ordinativo di pagamento ovvero mediante conguaglio sulla

bolletta di successiva emissione. Sulle somme saranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta di rimborso.

Il Comune effettua il rimborso di regola una volta all'anno e nell'anno successivo a quello cui la richiesta si riferisce

Qualora il soggetto gestore accerti, direttamente ovvero a richiesta dell'interessato, prima della data di scadenza del pagamento, che l'importo fatturato è maggiore di quello effettivamente dovuto potrà emettere delle note di credito a sgravio dell'importo erroneamente fatturato.

Art.40. Recupero oneroso

La riscossione coattiva del credito può essere effettuata con una delle seguenti modalità:

- mediante ruolo di riscossione affidato al concessionario della riscossione delle entrate;
- mediante procedimento ingiuntivo;

In ogni caso, con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti dell'utenza.

Capo III - Le sanzioni

Art.41. Sanzione per omessa dichiarazione o presentazione di variazione

In caso di omessa dichiarazione di inizio di occupazione o conduzione di locale o superficie si applica una sanzione pari al 30% della tariffa annuale dovuta.

Il ritardo superiore a 180 gg. è equiparato alla omessa dichiarazione.

In ogni caso l'ammontare minimo delle sanzioni non potrà essere inferiore a € 50 ed il massimo non potrà superare i 500 €.

Art.42. Sanzioni per ritardato od omesso versamento

In caso di ritardato versamento dell'ammontare della tariffa si applica una sanzione pari al 5% dell'importo omesso, ove il ritardo non superi i 60 giorni dalla scadenza della fattura.

Il ritardo superiore a 60 giorni è equiparato all'omesso versamento. In tali casi la sanzione è pari al 15% dell'importo omesso oltre l'importo capitale e gli interessi legali corrispondenti al periodo di ritardato od omessa corresponsione della tariffa. In ogni caso l'ammontare della sanzione non potrà essere inferiore a € 50 ed il massimo non potrà superare i 500 €.

Art.43 - Sanzioni per ogni diversa violazione

Relativamente ad ogni altra violazione del presente Regolamento è prevista una sanzione da € 25 a € 500.

Art.44 - Criteri di applicazione del regime sanzionatorio

L'accertamento delle violazioni è effettuato dal personale dipendente dal soggetto gestore o da terzi appositamente autorizzati ai sensi delle vigenti normative, cui compete altresì l'introito delle sanzioni stesse.

La riscossione delle sanzioni di cui al presente regolamento avviene contestualmente alla riscossione coattiva della tariffa.

Qualora non si provveda alla riscossione coattiva perché il contribuente aderisca spontaneamente al pagamento, a seguito di richiesta del soggetto gestore, le sanzioni verranno addebitate sulla fattura dell'anno seguente.

Art. 45 – Prescrizione

Il servizio è fatturato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo cui si riferisce.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art.46 Disposizioni particolari in sede di prima applicazione

Le situazioni contributive denunciate o accertate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché le richieste di esenzione o riduzione sono ritenute valide ed utilizzate agli effetti della determinazione della tariffa.

Art.47 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2006 e contestualmente alla sua efficacia cessano di avere vigore, tutte le norme relative alla TARSU.

Il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni conserva la propria efficacia nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio svolto fino al 31 dicembre 2005.